



Ordinanza n° 150 in data 19/05/2020

Oggetto: MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19: PROROGA DISPOSIZIONI IN ORDINE A PARCHI, GIARDINI, AREE A VERDE E CIMITERI COMUNALI

IL SINDACO

Vista e richiamata la propria precedente ordinanza n. 137 del 30/04/2020 ad oggetto: "NUOVE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19: DISPOSIZIONI IN ORDINE A PARCHI, GIARDINI, AREE A VERDE E CIMITERI COMUNALI. REVOCA PRECEDENTE ORDINANZA N. 114/2020", con la quale è stata disposta, tra l'altro, la chiusura al pubblico di tutte le aree attrezzate per il gioco dei bambini e delle aree dotate di attrezzi per l'esercizio di attività fisico-sportive;

PRESO ATTO CHE le misure restrittive indicate nel citato provvedimento pongono come obiettivo di carattere generale evitare la formazione di assembramenti di persone e quindi contrastare la diffusione del contagio da COVID-19.

VISTI, in proposito:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

visti inoltre:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge



5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

- il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, e che all'art. 3, comma 2, dispone che "2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1".;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 10/04/2020, sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19);

Visto il DPCM del 17/05/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale",

PRESO ATTO dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020 "ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AVVIO DELLA FASE 2"

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 26 del 6 aprile 2020 in materia di utilizzo delle mascherine.

Preso atto che la Regione Toscana, nell'ordinanza 57/2020 conferma l'utilizzo obbligatorio della mascherina protettiva, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale; inoltre, in tutti i casi in cui le disposizioni nazionali stabiliscono la distanza minima interpersonale di almeno un metro, raccomanda, per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri; conferma infine che, fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento interpersonale, le disposizioni relative all'obbligo di indossare le mascherine non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da mmg/pls";.

Preso atto che la validità della succitata ordinanza era subordinata a quella del DPCM n. 26 aprile 2020;

RICHIAMATE tutte le motivazioni indicate e riportate nella predetta Ordinanza n. 137/2020.



DATO ATTO CHE sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica.

RITENUTO CHE la situazione sopra descritta legittima l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, adottata in forza dei poteri di cui agli artt. 50, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Per quanto sopra espresso;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamato l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1. L'apertura al pubblico delle aree a verde pubbliche quali parchi e giardini con orario 8.00 -20.00, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) L'accesso è consentito con l'uso della mascherina con il rispetto della distanza non inferiore a mt. 1 fra le persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o congiunti.
- b) I bambini devono essere accompagnati da una persona adulta (familiare o baby sitter, autocertificazione), la quale curerà la loro attività ed il rispetto delle distanze.
- c) Sono consentiti: passeggio, attività o utilizzo della bicicletta, attività fisiche, motorie, ginniche in generale.
- d) E' consentito l'uso delle panchine, preferibilmente una persona per panchina o in ogni caso mantenendo la distanza di almeno 1 mt tra le persone sedute, almeno che non siano familiari.
- e) Sono vietate le attività sportive e ludiche che prevedono contatti e non rispettino le distanze di sicurezza intra-personale.
- f) Non sono ammessi assembramenti e comunque non più di due persone insieme, alla distanza di sicurezza, almeno che non siano dello stesso nucleo familiare o conviventi.
- g) Altre attività o manifestazioni di iniziativa di gruppi o di associazioni o altro sono vietate.
- h) Le aree per cani possono essere utilizzate con rispetto delle distanze tra le persone, e con l'ingresso di massimo tre persone;

2. La chiusura di tutte le aree attrezzate per il gioco dei bambini e delle aree dotate di attrezzi per l'esercizio di attività fisico-sportive, fino a diversa disposizione;

3. Di consentire l'accesso al pubblico nei cimiteri comunali e non comunali, condizionata alle seguenti prescrizioni:



- L'accesso è consentito con l'uso della mascherina, dei guanti monouso e con il rispetto della distanza di mt. 1 fra le persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o congiunti.
- Non sono ammessi assembramenti e comunque non più di due persone insieme, alla distanza di sicurezza, almeno che non siano dello stesso nucleo familiare o conviventi.

DISPONE

- di raccomandare, per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, secondo le indicazioni della Regione Toscana, di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri;
- Le disposizioni contenute nella presente ordinanza restano in vigore fino ad espressa revoca ed in quanto non contrastanti con diverse disposizioni emanate da fonti giuridicamente ed amministrativamente sovraordinate di carattere nazionale e regionale
 - la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
 - la trasmissione del presente provvedimento:
 - alla Polizia Municipale del Comune, per la verifica dell'ottemperanza;
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Bagno a Ripoli;
 - al Centro Operativo comunale.
 - all'Ufficio Stampa Comunale affinché provveda alla massima diffusione dei contenuti dell'ordinanza.
 - al Messo comunale per la notifica del presente provvedimento ai cimiteri non comunali

AVVERTE

- che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.l.19/2020;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

il Sindaco
f.to CASINI FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.